

L'artigianato bergamasco

CON
UNIONE ARTIGIANI
HAI FATTO CENTRO

Prosegue la campagna
tesseramento 2020.
Con Unione Artigiani sai
sempre su chi puntare.

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 2 - Febbraio 2020 - anno LXXI

Prosegue la campagna tesseramento 2020.
Unione Artigiani è il punto di riferimento per fornire ai propri associati le giuste risposte
per riuscire a destreggiarsi nella complicata burocrazia sempre più ingolfata da continue novità
fiscali e in materia di lavoro.
Con Unione Artigiani hai fatto centro.


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Campagna adesioni 2020

UITA
ASSOCIATIVA



Lavoro dipendente prestato all'estero

FISCALE

FISCALE



Fattura elettronica - prestazione di servizi - allegati - prestazioni accessorie

LAVORO


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Legge di stabilità e decreto fiscale -
valori contributivi e retributivi 2020



MUD 2020

AMBIENTE
SICUREZZA

UITA
ASSOCIATIVA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

24° Convegno Associati Unione



STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI

L'energia creativa di
Manzu simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 2 - Febbraio 2020 - ANNO LXXI
Chiuso in redazione il 18/02/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Campagna adesioni 2020

Anche per l'anno 2020, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valide per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera
è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via San Lorenzo, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...



unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività, si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporre.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

COMPRESO NELLA TESSERA

- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**
- Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...
- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

SCONTI RISERVATI

- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia convenzionato.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.
- Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.
- Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it



Fattura elettronica - prestazione di servizi - allegati - prestazioni accessorie

L' Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 21.1.2020 n. 8, ha fornito una serie di precisazioni in materia di fattura elettronica.

Dopo avere chiarito la distinzione sussistente – in tema di prestazioni di servizi – fra la nozione di fattura “differita” e “immediata”, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che non sussiste obbligo di allegare documentazione (ad esempio le liste riepilogative) al *file* XML. È stato, infine, sottolineato che in caso di prestazioni accessorie è necessario indicare nel suddetto *file* il riferimento alla fattura relativa all'operazione principale.

FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

L'Amministrazione finanziaria è tornata sulla questione della differenza fra la nozione di fattura “riepilogativa differita” (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72) e di fattura che, pur documentando più operazioni, deve ritenersi “immediata”.

La prima, come già affermato nelle precedenti risposte a interpello 24.9.2019 n. 389 e 16.12.2019 n. 528, certifica cumulativamente più prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti dello stesso cliente “*per cui si è verificata l'esigibilità*”, condizione che si sostanzia, in linea generale, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo (cfr. art. 6 co. 3 del DPR 633/72).

Nel caso in cui, invece, le prestazioni siano state rese, ma non sia ancora intervenuto il pagamento, le operazioni non potranno dirsi effettuate ai fini IVA (ex art. 6 del DPR 633/72), e pertanto si sarà in presenza di una fattura che “*documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo*” (vale a dire quello nel quale l'operazione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile) “*coincide con l'emissione della fattura stessa*” (cfr. risposta 389/2019).

ALLEGATI ALLA FATTURA ELETTRONICA

Altra questione esaminata nella risposta 8/2020 riguarda l'eventuale necessità di allegare al *file* XML della fattura elettronica ulteriore documentazione. Si pensi, ad esempio, alle liste contenenti l'elenco dei trasporti periodicamente effettuati dalle società di autotrasporto merci.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che in presenza di fatture “immediate” che documentino le prestazioni rese al committente in un determinato periodo, al fine di poter assolvere gli obblighi descrittivi relativi all'indicazione della natura, quantità e qualità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione (art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72), devono essere rispettati i medesimi “*oneri documentali e descrittivi*” richiesti in tema di fatturazione differita (art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72).

A tal proposito l'Amministrazione finanziaria, pur riferendosi alle cessioni di beni, ricorda che:

- i documenti di trasporto devono essere portati in conservazione con la fattura elettronica se allegati alla stessa, ma possono essere conservati in maniera cartacea (FAQ 21.12.2018 n. 52);
- i DDT richiamati nel documento “*potranno essere allegati*” al *file* XML (FAQ 19.7.2019 n. 120).

Gli adempimenti descrittivi richiesti dalla norma possono, quindi, ritenersi assolti anche evitando di allegare le sopra citate liste riepilogative alla fattura elettronica, potendo il soggetto passivo scegliere se procedere o meno in tal senso.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di conservazione di tale documentazione, alternativamente, in modalità cartacea o elettronica.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Un'ultima questione esaminata nel documento di prassi ha riguardato la corretta fatturazione dei servizi accessori.

Tali prestazioni possono anche essere documentate separatamente dalle operazioni principali, a condizione che siano indicati “*gli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento*” (C.M. 13.8.96 n. 198).

L'Agenzia delle Entrate precisa che al fine di “valorizzare” detto collegamento non è sufficiente richiamare, nel campo descrittivo della fattura (“Dati Beni Servizi”), la documentazione in cui vengono evidenziati i servizi resi in periodi precedenti. In tale evenienza, infatti, occorre procedere alla compilazione della sezione 2.1.10, “Fattura Principale” del *file* XML, indicando numero e data del documento relativo all'operazione originaria, cui la prestazione accessoria si riferisce.

FATTURA ELETTRONICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Nella risposta a interpello 24.1.2020 n. 12, l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della distinzione fra la nozione di fattura “differita” e “immediata”, nell'ambito delle prestazioni di servizi.

FATTURAZIONE NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

In tema di prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide, in linea generale, con quello in cui viene pagato il corrispettivo, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia stata già ultimata. Dalla data del pagamento, quindi, decorrono i 12 giorni per la trasmissione della fattura immediata.

Il soggetto passivo può anticipare il momento “naturale” di effettuazione, attraverso l'emissione della fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 6 del DPR 633/72. È il caso, ad esempio, in cui il prestatore decide di emettere il documento, elencando le prestazioni eseguite, al fine di far decorrere il termine contrattuale di pagamento.

In tale circostanza, come già ricordato in altri documenti di prassi (si vedano le risposte a interpello 24.9.2019 n. 389, 16.12.2019 n. 528 e 21.1.2020 n. 8), non si è in presenza di una fattura “differita”, ma di una fattura che documenta più operazioni “*rese nel mese, il cui momento impositivo (...) coincide con l'emissione della fattura stessa*”.





Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia tenuto ad attendere il nulla osta di un ente per poter incassare il corrispettivo dovutogli, potranno essere adottate le due seguenti soluzioni alternative:

- emissione di una fattura alla fine del mese di esecuzione dei servizi, riferita alle prestazioni rese e, alla ricezione del nulla osta, eventuale invio di una nota di credito e/o di integrazione conforme a quest'ultimo;
- emissione della fattura solo dopo il ricevimento del nulla osta.

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA

L'Agenzia delle Entrate ha altresì confermato, nella risposta 12/2020, che i termini di emissione dettati dall'art. 21 per le fatture "immediate" (12 giorni dal momento di effettuazione) e per quelle differite (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) riguardano sia i documenti cartacei che quelli elettronici veicolati tramite il Sistema di Interscambio.

Lavoro dipendente prestato all'estero - approvazione delle retribuzioni convenzionali 2020

Con il DM 11.12.2019, pubblicato sulla G.U. 8.1.2020 n. 5, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2020 ai lavoratori dipendenti operanti all'estero.

RILEVANZA AI FINI FISCALI

Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:

- siano fiscalmente residenti in Italia;
- prestino la propria attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero;
- soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, anche "a cavallo" di 2 anni solari.

La disciplina in esame non si applica, invece:

- ai dipendenti in trasferta;
- qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero;
- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti che svolgono l'attività in un settore economico non previsto nel decreto in esame.

RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero:

- in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mantenimento della copertura assicurativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della territorialità, i datori di lavoro devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all'estero, in quanto non è applicabile l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l'utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni convenzionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell'art. 51 del TUIR, in quanto:

- tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di significato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di "residenza" non rileva;
- ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornino all'estero per periodi superiori o inferiori a quello indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno anche della posizione previdenziale dei dipendenti.

Legge di stabilità e decreto fiscale

A seguito della definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2020 e del Decreto Fiscale, con la presente si ritiene opportuno anticipare, in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro unitamente ad altri interventi normativi che sono entrati o che entreranno in vigore nel corso del 2020:

SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE: viene esteso alle annualità 2019 e 2020 l'esonero per l'assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (al momento mancano le istruzioni per il recupero di quanto spettante per l'anno 2019);

INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE STABILE DI NEOLAUREATI: è prorogata a tutto il 2020 l'esonero contributivo previsto per le c.d. "giovani eccellenze" previsto nella Legge di Stabilità 2019;

BUONI PASTO: a decorrere dall' 01.01.2020 il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei passa da euro 5,29 a euro 4,00 e di quello dei buoni pasto elettronici passa da euro 7,00 a euro 8,00;

SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO: è prevista uno sgravio contributivo triennale nei confronti dei contratti di apprendistato di primo livello assunti dall' 01.01.2020 da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze non più di 9 lavoratori;

CONGEDO DI PATERNITA': è prorogato a tutto il 2020 il congedo obbligatorio riconosciuto ai padri lavoratori subordinati nei confronti di parti, adozioni ed affidamenti che intervengono dall' 01.01.2020.

La durata di quest' ultimo congedo viene aumentato da 5 a 7 giorni complessivi (usufruibili anche in via non continuativa ma non frazionabili a ore e retribuiti, a carico INPS, al 100% della retribuzione).

Viene altresì riconosciuto 1 giorno di congedo facoltativo usufruibile dal padre a condizione che la madre rinunci ad 1 giorno del proprio congedo di maternità.

Inoltre, viene:

- * prevista la riduzione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti (decorrenza luglio 2020);
- * introdotto un nuovo sistema di calcolo del fringe benefit relativo alla concessione di auto in uso promiscuo (decorrenza luglio 2020);
- * introdotto un nuovo calendario relativo all' assistenza fiscale (decorrenza 2021);
- * ridotto l'utilizzo del contante a euro 2.000,00 (duemila/00) dall' 01.07.2020 e euro 1.000,00 (mille/00) dall' 01.01.2022.
- * prorogata al 31 dicembre 2020 la CIGS per cessazione di attività.

Decreto fiscale: appalti e subappalti

Come anticipato nella precedente comunicazione di gennaio, il **Decreto Fiscale** (art. 4, c.1 del DL 124/2019 così come convertito dalla L. 157/2019) ha modificato l' art. 17-bis, c. 5, DL 241/1997.

Dall' 01.01.2020 sono previsti nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In particolare, l'impresa esecutrice dell'opera o del servizio deve inviare al committente:

1. copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute effettuate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente.
2. entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dell' F24, un elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati mediante codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi e il dettaglio delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e delle ritenute fiscali eseguite (con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente).

Nel caso di inadempimento (mancata trasmissione della documentazione di cui sopra oppure omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali), il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi spettanti all'impresa inadempiente nel limite del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Restano esclusi i contratti affidati in esecuzione ad imprese che:

1. risultino in attività da almeno tre anni;
2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati;

4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (restano esclusi i piani di rateazione regolarmente in essere).

Affinché possa trovare applicazione l'esclusione è necessaria la preventiva e periodica comunicazione al committente, allegando la relativa documentazione, della sussistenza dei requisiti.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta approvando lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal sopracitato art. 17-bis, c. 5, DL 241/1997.

Il certificato (c.d. **DURF**), esente da imposta di bollo e tributi speciali, è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Aggiornamento dei valori contributivi e retributivi per l'anno 2020

Per l'anno 2020:

a) vengono rivalutati i limiti di reddito mensile sia per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari che per l'accertamento del carico ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

CONIUGE, GENITORE, FIGLIO O EQUIPATATO	€. 725,39
DUE GENITORI	€. 1.269,43

b) vengono rivalutate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei **lavoratori italiani operanti all'estero**.

c) vengono aggiornati i seguenti valori di calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale:

MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	€. 48,98
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE	€. 27,21
(per i lavoratori a domicilio l'importo è comunque da raggugliare ai €. 48,98)	
MINIMALE ORARIO DEI LAVORATORI PART-TIME	€. 7,35
PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE	
IMPORTO ANNUO:	€. 47.379,00
IMPORTO MENSILE:	€. 3.948,00
MASSIMALE ANNUO BASE CONTRIBUTIVA PENSIONABILE	
€. 103.055,00	
MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	
€. 67,14	

Particolari disposizioni sono, altresì, dettate dall'INPS con la circolare n. 9 per gli equipaggi delle navi da pesca e relativamente al limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi ed infine in merito all'importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità obbligatoria.

d) Confermate anche per il 2020 le aliquote contributive da applicare ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS**: collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori, associati in partecipazione, lavoratore autonomo occasionale e liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Liberi Professionisti	ALIQUOTA 2019	ALIQUOTA 2020
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	24,00%
Soggetti privi di copertura previdenziale	25,72%	25,72%
Collaboratori e figure assimilate	ALIQUOTA 2019	ALIQUOTA 2020
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	24,00%
Soggetti privi di copertura previdenziale	34,23%	34,23%

Resta inteso che i lavoratori autonomi occasionali continuano a versare il contributo alla gestione separata per i soli compensi che eccedono la soglia di euro 5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto.

Si rammenta, inoltre, che le aliquote sopraindicate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** che, per l'anno in corso, è fissato in **euro 103.055,00**.

Infine, per l'anno 2020 il **minimale di reddito** è pari a **euro 15.953,00**.



MUD 2020 relativo alla produzione 2019

Chi deve presentare il MUD?

- Comunicazione Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Come ogni anno, **Unione Artigiani è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del MUD presso le CCIAA competenti.** Al fine di procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:

- **REGISTRO di CARICO e SCARICO** (con tutte le operazioni relative al 2019)
- **FORMULARI di SMALTIMENTO** (copia con peso verificato a destino)
- **COPIA del MUD RELATIVO al 2018** (se non è stato fatto con Unione Artigiani)

Inoltre, è necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.

I registri devono essere consegnati presso i nostri uffici **entro e non oltre il 31 marzo 2020.**

L'ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ventiquattresimo Convegno Associati Unione

In occasione della Festa del Ringraziamento di Domenica 24 Novembre è stato annunciato il prossimo Ventiquattresimo Convegno Associati Unione che come gli anni precedenti sarà dedicato a tutti i gli Associati ed ai loro familiari, ai colleghi artigiani e ospiti esterni, nonché a coloro che rivestono cariche associative nel sistema,

Per il **2020** la meta scelta è:

MARSA ALAM
Eden Village Gemma Beach Resort cat. 4 stelle sup.
dal 25 Aprile al 2 Maggio

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort, Traveller Choice di TripAdvisor, insignito anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi servizi e accoglienza impeccabile rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un'atmosfera cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione al dettaglio: dalle Family, adatte ad accogliere fino a quattro persone, alle confortevoli Deluxe. Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi per beach tennis e beach volley, calcetto e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla.

Per informazioni potete contattare la Segreteria dell'Unione Artigiani di Bergamo (Sig.ra Daniela – Tel 035.238724).

Riservandoci di farvi avere al più presto il programma dettagliato dei lavori e gli orari di partenza da Bergamo, vi invitiamo alla massima partecipazione, sottolineando come il Convegno rappresenta un momento molto importante della vita associativa dell'Unione.

